Rifiuti, il sistema pesa sulle bollette

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 9

Confidi e banche

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 13

Simest prepara la svolta per un ruolo più proattivo

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 16

Bonus sanificazione e acquisto Dpi, compensazione o

cessione al via

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 19

Decreto Natale, Italia in zona rossa

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 23

EMERGENZA COVID-19/ATTIVATO IL FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

scritto da Marcella Villano | Dicembre 18, 2020
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che rende operativo il **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali** e la **prosecuzione dell'attività d'impresa**, istituito dal Decreto Rilancio, che consente allo Stato – attraverso Invitalia – di poter **entrare nel capitale delle**

aziende in crisi, per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni.

L'obiettivo del Fondo è quello di **facilitare la ristrutturazione** di **imprese in difficoltà**, **prevedendo una combinazione di aiuti all'investimento e alle tutele occupazionali.** Oltre alle **aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale**, possono accedere **allo strumento le imprese con oltre 250 dipendenti o che, indipendentemente dal numero degli occupati**, **detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'Italia,** rivestendo un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività.

L'intervento nel **capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%.**

Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021.

Le imprese che intendano avvalersi dello strumento, devono proporre al Mise un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa, completo delle seguenti informazioni: *i)* le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; *ii)* le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; *iii)* le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi (art. 43);

Ai fini dell'accesso al fondo, l'impresa proponente trasmette ad Invitalia e al Ministero una specifica istanza, completa del suddetto programma di ristrutturazione, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo.

Lo schema dell'istanza e le modalità di presentazione, saranno

resi disponibili sui siti internet di Invitalia e del Mise.

Decreto Mise

SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019. PROROGA AL 31 MARZO 2021 PRESENTAZIONE DOMANDE SOSPENSIONE RATE

scritto da Marcella Villano | Dicembre 18, 2020

Informiamo che Confindustria, ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il 17 dicembre scorso un nuovo Addendum all'Accordo per il Credito 2019.

Tale nuovo Addendum, fermo restando quanto già previsto nei precedenti Addenda del 6 marzo e del 22 maggio 2020, **proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate** (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura "Imprese in Ripresa 2.0" contenuta nell'Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda.

La durata della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con l'aggiornamento delle Linee Guida della European Banking Authority (EBA) pubblicato lo scorso 2 dicembre (di cui abbiamo dato notizia con specifica news), non potrà in ogni caso superare la durata massima di 9

mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Resta fermo che, secondo quanto disposto dalle Linee Guida EBA, le eventuali moratorie perfezionate successivamente al 1° ottobre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati anche i nuovi requisiti previsti dall'aggiornamento del 2 dicembre alle stesse Linee Guida (vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi).

Segnaliamo infine che, con la sottoscrizione dell'Addendum, il Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI), costituito tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, è stato reso strumento strutturale di confronto interassociativo sulle tematiche della regolamentazione europea e internazionale.

Nuovo Addendum Accordo per il Credito 2020

Manovra, per il turismo sconti Imu e tax credit affitti

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 30

Cig agli autonomi, esonero dai contributi alle partite Iva

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 18, 2020
Articoli_18_12_2020 32

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI – PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE SU NUOVA PERCENTUALE

scritto da Marcella Villano | Dicembre 18, 2020

Con provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la nuova

percentuale del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI, di cui all’articolo 125 del DL Rilancio.

Tale percentuale è pari al 47,1617% e deve essere parametrata al 60% previsto dalla norma istitutiva. Pertanto, il calcolo da effettuare è: 47,1617% x 60%. Da qui si determina l’aliquota effettiva pari al 28,2970%.

In concreto, ad esempio, ammettendo una spesa di 50.000 euro per le attività di sanificazione, il credito spettante sarà pari al 28,2970% di 50.000 euro che, nel caso specifico, ammonterebbe così a 14.148,51 euro

provv.to nuova percentuale credito sanificazione art. 125 pub